

COMITATO



STATUTO

Art.1 - NATURA DEL COMITATO

Il **comitato** è un'associazione di utenti e consumatori, liberamente costituita ed autonoma, a base democratica e partecipativa, che non ha scopo di lucro (no profit), ha carattere volontario ispirandosi ai principi della L. 266/91. Il Comitato persegue esclusivamente obiettivi di solidarietà sociale, è apartitico e mantiene la propria autonomia nei confronti dei partiti politici, delle associazioni sportive, sociali e culturali operanti nella provincia di Cuneo e di Torino. Formato da cittadini, soci e clienti della Bene Banca Credito Cooperativo di Bene Vagienna sc (d'ora in poi anche Bene Banca o semplicemente Banca), con sede in Bene Vagienna (Cuneo) – Piazza Botero n. 7, i quali si incontrano attraverso riunioni periodiche. Il comitato ha per oggetto di operare sul territorio nazionale e locale per informare, promuovere, assistere, tutelare, rappresentare e difendere i diritti e gli interessi individuali e collettivi degli utenti dei servizi bancari, creditizi e finanziari, assicurativi, sociali e comunque gli interessi diffusi degli utenti dei servizi offerti dalla Bene Banca, siano essi appartenenti o meno alla compagine sociale della banca medesima.

Il Comitato “SvegliamociBene”, in particolare, promuove ed assicura la tutela - sul piano informativo, preventivo, contrattuale e giudiziale, nonché risarcitorio - dei fondamentali diritti di natura economico-patrimoniale, quali il diritto alla correttezza, trasparenza, equità e buona fede nella costituzione e nello svolgimento dei rapporti contrattuali concernenti beni e servizi, con particolare riguardo ai servizi finanziari, creditizi ed assicurativi intrattenuti con la Bene Banca; in tale ambito il Comitato opera anche al fine di farsi interprete e promotore degli interessi della compagine sociale e della clientela della Bene Banca presso le Istituzioni, l'Authority di settore, la Pubblica Amministrazione e l'Autorità Giudiziaria, o semplicemente gli Organi di Stampa.

“SvegliamociBene” promuove ed assicura altresì il diritto alla nascita ed allo sviluppo dell'associazionismo libero, volontario e democratico tra i consumatori e tra gli utenti, nonché i diritti di natura sociale generale, quali il diritto alla tutela della salute, alla sicurezza e alla qualità dei prodotti dei servizi, alla erogazione di servizi pubblici secondo standard di qualità ed efficienza, con particolare riguardo ai servizi finanziari, creditizi ed assicurativi.

Il Comitato ricade tra le Associazioni non riconosciute menzionate dall'art. 36 del codice civile.

Art.2 - COMPITI ED OBBLIGHI DEL COMITATO

Creare una comunità che abbia forte senso di appartenenza e spirito di cooperazione, al fine di farsi portavoce nel Territorio attraverso iniziative, anche di carattere sociale e culturale, tutte tese al precipuo fine di vedere tutelati gli interessi degli associati contro la prateria adottata dai vertici della Bene Banca nella conduzione dei rapporti bancari nei confronti della propria clientela e della compagine sociale.

Perseguire con tutte le forze la visibilità sul territorio di competenza della Bene Banca delle finalità del Comitato stesso, onde accrescere dapprima la conoscenza e consapevolezza circa il comportamento irregolare e contra legem, o semplicemente non degno di un Istituto di Credito locale verso i propri clienti e soci (questi ultimi peraltro gli unici veri proprietari della Banca), per poi favorire e promuovere le opportune iniziative ed azioni di difesa, all'unico fine della fondamentale tutela dei diritti, individuali e collettivi, degli utenti.

Evidenziare e dibattere i problemi degli associati, derivanti dal comportamento poco collaborativo dell'Istituto o peggio vessatorio dello stesso.

Sensibilizzare i cittadini ai problemi della clientela e della compagine sociale della Bene Banca, ed informarli sulla evoluzione delle iniziative di volta in volta prese e dei risultati ottenuti attraverso comunicati stampa o semplici news da pubblicare sul sito internet www.svegliamocibene.it, od altri strumenti ritenuti più opportuni.

Promuovere studi, convegni, indagini ed iniziative giuridiche di orientamento della pubblica opinione sui problemi di interesse collettivo degli associati; se necessario invitare alle sedute del Comitato, quando richiesto, rappresentanti della Banca, purché riferiscano su problemi specifici all'unico fine di proporre interventi concreti e costruttivi, e per stimolare l'esigenza di trasparenza nella conduzione dei servizi fruibili dalla clientela e dalla compagine sociale.

Promuovere forme di consultazione della clientela assicurando un ampio dibattito ed una corretta informazione.

Promuovere rapporti con gli organi rappresentativi del Movimento Cooperativo con lo scopo di affrontare i problemi comuni degli associati.

Favorire l'organizzazione in forme comunitarie degli utenti, al fine di promuovere eventuali contrattazioni collettive delle condizioni minime garantite di qualità e di accesso ai servizi offerti dalla Bene Banca, con particolare riguardo ai servizi bancari, finanziari ed assicurativi, nonché azioni collettive di difesa e risarcimento dei danni patiti o patienti nella fruizione - o mancata fruizione - dei servizi, delle agevolazioni e dei benefici, questi ultimi propri dell'appartenenza alla compagine sociale della banca.

Perseguire lo svolgimento, nell'ambito della legislazione vigente, inerente l'oggetto e l'attività sociale, di tutte le operazioni utili al raggiungimento dell'oggetto.

Garantire assistenza consulenziale, anche per il tramite di professionisti benevisi, degli utenti (soci e/o clienti) nelle controversie con Bene Banca.

Art.3 - SOCI

I membri del Comitato, denominati soci, possono essere tutte le persone fisiche che abbiano raggiunto la maggiore età ed abbiano capacità di agire, senza alcuna distinzione di sesso, cittadinanza, razza, lingua, religione, condizioni personali e sociali, con la sola condizione di essere clienti e/o membri della compagine sociale della Bene Banca, i quali dichiarino di voler operare in modo personale, spontaneo e gratuito, senza scopi di lucro anche indiretto, esclusivamente per il perseguimento delle finalità del Comitato. La qualità di socio si acquista mediante domanda diretta alla Sede del Comitato, ed è attribuita mediante deliberazione del Direttivo con voto insindacabile.

I soci si distinguono in: a) soci fondatori, ovvero coloro che hanno favorito la costituzione del comitato; b) soci onorari, ovvero coloro che sono proclamati tali dall'Assemblea del Comitato su proposta del Direttivo, e sono scelti tra coloro che si siano meritoriamente distinti nelle attività rientranti nelle finalità del Comitato; c) soci ordinari, ovvero coloro che richiedano e siano ammessi quali membri del Comitato per deliberazione del Direttivo.

L'adesione all'associazione è a tempo indeterminato, sino a recesso, richiedibile in qualunque momento mediante richiesta scritta e motivata, da inoltrarsi al Direttivo a mezzo del servizio postale o tramite posta elettronica all'indirizzo svegliamoci.bene@libero.it.

Il Direttivo può deliberare l'esclusione dei soci ordinari per i seguenti motivi: a) indegnità morale; b) condanna penale per delitti di notevole rilevanza sociale; c) inosservanza dello Statuto; d) inottemperanza alle deliberazioni degli organi sociali; e) assunzione di comportamenti in contrasto con il prestigio ed il buon nome del Comitato "SvegliamociBene".

Il Comitato (Assemblea) può deliberare l'esclusione dei soci Onorari per i motivi di cui al precedente comma.

I soci fondatori non possono essere esclusi dal Comitato se non dall'Assemblea con il voto favorevole di almeno due terzi dei soci aventi diritto al voto, per gli stessi motivi di cui ai precedenti comma del presente articolo.

Art.4 - COMPOSIZIONE DEL COMITATO e ORGANI SOCIALI

Sono eleggibili alle cariche sociali tutti i membri del Comitato.

Le dimissioni da cariche sociali dovranno essere date per iscritto e non avranno effetto che dal momento dell'accettazione da parte dell'organo di cui fa parte il dimissionario.

I membri degli organi elettivi che, senza giustificato motivo, non partecipano ad almeno tre riunioni consecutive degli organi di cui fanno parte, possono essere dichiarati decaduti dalla carica da parte della maggioranza degli altri componenti dell'organo.

Gli Organi del Comitato sono:

- il Comitato (Assemblea dei soci)
- il Direttivo con un Presidente (o Coordinatore)

Potranno essere eletti a componenti del Direttivo i membri appartenenti al Comitato da almeno due anni.

Nei primi due esercizi sociali i componenti del Direttivo saranno individuati all'interno del novero dei soci fondatori il Comitato stesso.

Il Direttivo è composto da un numero dispari di membri fino ad un massimo di quindici, secondo la deliberazione di nomina; tutte le cariche sono a titolo gratuito ed hanno una durata di 3 anni, eventualmente rinnovabile per pari durata.

Art.5 - IL COMITATO

Il Comitato è un organo di aggregazione aperto a tutti i clienti e membri della compagine sociale della Bene Banca, senza alcuna limitazione e rappresenta un punto di riferimento per la tutela e lo sviluppo degli interessi di tutta la clientela che ricorre ai servizi bancari della stessa Bene Banca.

I Membri del Comitato sono cittadini che non militano in nessun partito politico, ma perseguono esclusivamente gli interessi e le aspettative della collettività. Possono far parte del Comitato le persone fisiche, senza preclusione alcuna legata ad opinioni politiche, credo religioso o nazionalità, che dichiarino di volersi attivamente e gratuitamente impegnare per il perseguimento delle finalità del Comitato. La qualità di socio si acquista, con richiesta indirizzata al Direttivo. L'adesione, completamente gratuita, al Comitato è a tempo indeterminato, e non può essere disposta per un periodo temporaneo, fermo restando in ogni caso il diritto di recesso.

L'adesione al Comitato comporta per l'associato maggiore di età il diritto di voto per:

- l'approvazione e le modificazioni dello statuto e dei regolamenti che disciplinano lo svolgimento dell'attività del Comitato
- la nomina degli organi direttivi del Comitato e , secondo la procedura, l'elezione delle cariche associative
- la definizione degli indirizzi generali ed operativi del Comitato
- l'approvazione dei bilanci e, durante la vita dell'associazione stessa, secondo quanto prescritto dalla legge e dal presente statuto, sull'eventuale destinazione di utili di gestione comunque denominati, nonché di fondi, riserve o capitale
- l'approvazione delle iniziative di straordinaria amministrazione, e/o la ratifica delle operazioni di similare natura per legge delegabili ed effettivamente delegate al Direttivo, o da quest'ultimo Organo adottate ai sensi dell'Art. 10 del presente Statuto
- deliberare lo scioglimento e la liquidazione della associazione e la devoluzione del suo patrimonio.

Le deliberazioni sono assunte con il voto favorevole della maggioranza semplice dei soci presenti.

Per la nomina del Presidente (o Coordinatore), l'approvazione dei regolamenti, le modifiche statutarie, e l'impiego di utili, avanzi netti di gestione, riserve o fondi, occorre il voto favorevole della maggioranza assoluta dei soci presenti.

Art.6 - IL DIRETTIVO E IL PRESIDENTE (o COORDINATORE)

Il Direttivo è un organo di Rappresentanza del Comitato. In una delle prime sedute il Comitato elegge i membri del Direttivo che devono essere in numero dispari (almeno 3 con massimo di 15) e potranno essere incrementati in qualsiasi momento se necessario. Per ciascun membro è sufficiente la maggioranza relativa dei voti.

Il Direttivo ha i seguenti compiti e competenze:

- emana le norme regolamentari sulla formazione e sui procedimenti elettorali per la costituzione degli organi sociali
- provvede all'attuazione delle deliberazioni del Comitato (Assemblea dei soci)
- redige il bilancio consuntivo ed il bilancio preventivo, da sottoporre all'approvazione dell'Assemblea dei soci
- designa i rappresentanti del Comitato negli organismi nei quali questa fosse chiamata ad indicare membri
- adempie a qualsiasi mandato gli venga affidato dal Comitato (Assemblea dei soci)
- di norma si occupa della gestione ordinaria del Comitato, nel rispetto degli indirizzi e dei compiti previsti dal presente Statuto od individuati ed attribuiti dal Comitato (Assemblea)

Il Direttivo è convocato almeno una volta a trimestre.

Il Direttivo nomina, tra i suoi membri, un Presidente (Coordinatore) che resta in carica fino alla nomina del successivo. Il Direttivo può altresì nominare un Vice Presidente con ruolo di vicario del Presidente stesso.

Il Direttivo nomina un nuovo Presidente (Coordinatore) a seguito di sue dimissioni o per altri motivi legati al buon funzionamento del Comitato.

Se ritenuto utile si elegge anche il Segretario che ha la funzione di assistere il Direttivo e di archiviare e custodire tutto il materiale cartaceo esistente e quello prodotto nel corso del mandato.

Nelle Riunioni e nelle Assemblee il Presidente (Coordinatore) assume la funzione di moderatore. Nei rapporti con le funzioni Istituzionali, Tecniche ed Amministrative, oltre al Presidente (Coordinatore) parteciperanno i Membri del Comitato e/o del Direttivo che avranno più conoscenze specifiche sugli argomenti in esame.

Il Presidente (Coordinatore) ha la rappresentanza processuale dell'associazione e può decidere di promuovere liti attive e passive con l'obbligo di riferirne al Direttivo ed almeno una volta all'anno al Comitato riunito in Assemblea. Per ogni controversia ed azione giurisdizionale in cui possano porsi problemi relativi alla legittimazione processuale dell'associazione, è fatto obbligo al titolare del potere di rappresentanza di agire contestualmente anche in proprio e/o con altri associati, al fine di evitare eventuali pericoli di inammissibilità dell'azione proposta. In tali casi, tutte le spese connesse all'attività giurisdizionale svolta sono da ritenersi ad esclusivo carico del Comitato, che se le accollerà direttamente o comunque provvederà senz'altro al loro rimborso, come previsto dall'art. 2 L. 266, del 11.8.1991, a condizione che l'azione giudiziaria proposta in proprio sia volta al perseguimento dei fini associativi. Le iniziative, anche di carattere stragiudiziario o giudiziario non implicanti necessità di procura sostanziale del Comitato, che per ragioni di urgenza non possono essere precedentemente discusse ed approvate, potranno essere sottoscritte da qualsiasi membro del Direttivo con la dicitura "per" seguita dall'indicazione del relativo organo statutario di appartenenza.

Art.7 - INGRESSO

Tutti i clienti e soci della Bene Banca possono chiedere di far parte del Comitato in qualsiasi momento per offrire la propria collaborazione e disponibilità. La richiesta viene generalmente accolta, senza particolari formalità, a mezzo delibera del Direttivo. Solo in casi eccezionali il Direttivo, può respingere la richiesta motivandola.

Art.8 - REQUISITI

I membri del Comitato dovranno dimostrare di essere clienti e soci della Bene Banca ed avere, preferibilmente, la residenza o il domicilio abituale nel territorio di competenza della Banca stessa. Ciascun membro del Comitato e i membri del Direttivo scelgono la forma di collaborazione a loro più congeniale, ma si devono impegnare a portare a termine gli incarichi affidati. Solo se impossibilitati temporaneamente, essi devono darne comunicazione preventiva al Direttivo o trovare un loro sostituto tra i membri del Comitato.

Art.9 – DURATA

La carica dei membri del Direttivo ha una durata di 3 anni. Alla scadenza il Comitato (Assemblea dei soci) eleggerà il nuovo Direttivo, anche confermando i membri uscenti in caso di ricandidatura.

I membri del Comitato e del Direttivo decadono dal mandato nel caso di ingiustificata assenza per oltre 3 sedute consecutive o per uso scorretto della carica e/o per iniziative non specificatamente autorizzate dal Comitato o dal Direttivo. In ogni caso sarà il Comitato (Assemblea dei soci) a decidere, per votazione con maggioranza relativa, sulle eventuali responsabilità.

Nel caso in cui i membri del Comitato, compreso il Direttivo, dovessero ridursi in meno di cinque le funzioni del Comitato verranno sospese fino all'inserimento di almeno un nuovo membro.

Art.10- LE SEDUTE

Il Comitato (Assemblea dei soci) si riunisce quando necessario su convocazione del Presidente (Coordinatore) o di uno dei membri del Direttivo, e comunque almeno una volta l'anno. Tutte le sedute sono pubbliche. Per la validità delle sedute è richiesta la presenza di almeno 5 membri, Direttivo compreso.

Il Direttivo ha facoltà di riunirsi quando lo ritiene più opportuno per discutere le iniziative da proporre al Comitato (Assemblea) in merito a determinati problemi o argomenti. In caso di urgenza il Direttivo può anche assumere decisioni di natura straordinaria o comunque di competenza del Comitato (Assemblea) – ad eccezione di quelle per legge di esclusiva competenza dell'Assemblea - informandone successivamente il Comitato (Assemblea) stesso in seduta pubblica, entro e non oltre 60 giorni.

Art.11 - ASSEMBLEE

Il Presidente (Coordinatore) od il Direttivo, è tenuto a convocare il Comitato (Assemblea dei soci), quando necessario, e comunque almeno una volta l'anno.

Le convocazioni per riunioni, incontri o assemblee e le comunicazioni, discussioni ed eventuali approvazioni di documenti possano avvenire attraverso lo scambio di mail tra i membri del Comitato e/o del Direttivo, considerando questo strumento come valido e sostitutivo, ove materialmente possibile e consentito dalla legge, alle normali riunioni.

Inoltre per le presenze all'Assemblea Ordinaria del Comitato sono ammesse fino a tre deleghe di singoli membri ad ogni membro partecipante.

Art.12 – GRUPPI OPERATIVI

Il Comitato, tra l'altro, ha il compito di coinvolgere il maggior numero possibile di clienti e soci con lo scopo di creare Gruppi di Lavoro specifici per la soluzione di problemi e per la promozione o la gestione di iniziative con finalità comune di tutela di interessi comuni degli utenti.

Art.13 – LA DOCUMENTAZIONE

Tutta la documentazione è custodita per argomento da uno o più Membri, oppure dal Coordinatore o dal Segretario, se nominato. Tutta la documentazione rappresenta un archivio storico di proprietà esclusiva del Comitato.

Art.14 - SEDE

Il Comitato ha sede nei locali da esso appositamente reperiti o messi a disposizione dagli associati o dalle Istituzioni.

Art.15 – TITOLARITA' DEL NOME

La denominazione “*COMITATO SvegliamociBene*” ha la Titolarità del Nome e del Logo che non possono essere utilizzati da altri.

Art.16 – ESERCIZIO FINANZIARIO

L'esercizio finanziario inizia il 1 gennaio e termina il 31 dicembre di ciascun anno solare. Il Direttivo annualmente redige un rendiconto: entro il 28 febbraio di ciascun anno il Direttivo predispone il rendiconto consuntivo dell'esercizio precedente e il rendiconto preventivo del successivo esercizio, da sottoporre all'approvazione del Comitato (Assemblea) entro il 31 maggio. I rendiconti devono restare depositati presso la sede nei 15 giorni che precedono l'Assemblea convocanda, per la loro approvazione, a disposizione di tutti coloro abbiano motivato interesse alla loro lettura. La richiesta di copia viene soddisfatta dal Comitato a spese del richiedente.

Il Comitato trae le risorse economiche per il funzionamento e per lo svolgimento della propria attività da: a) contributi spontanei degli aderenti; b) contributi di privati o di sottoscrittori; c) contributi dello Stato, di enti o di istituzioni pubbliche finalizzati esclusivamente al sostegno di specifiche e documentate attività o progetti; d) contributi di organismi internazionali; e) donazioni e lasciti testamentari; f) rimborsi derivanti da convenzioni; g) entrate derivanti da attività commerciali e produttive marginali. Il Comitato può acquistare beni mobili registrati e beni immobili occorrenti per lo svolgimento della propria attività. Può inoltre, in deroga agli articoli 600 e 786 del codice civile, accettare donazioni e, con beneficio d'inventario, lasciti testamentari, destinando i beni ricevuti e le loro rendite esclusivamente al conseguimento delle finalità previste dagli accordi, dall'atto costitutivo e dallo statuto.

Non è consentito cedere beni o prestare servizi diversi da quelli propri dell'organizzazione, a condizioni più favorevoli, ai soci, associati, partecipanti e a coloro che a qualsiasi titolo operano per l'organizzazione o ne fanno parte. Al Comitato è vietato distribuire, anche in modo indiretto, utili o avanzi di gestione comunque denominati nonché fondi riserve o capitale durante la vita del Comitato stesso, a meno che la destinazione o la distribuzione non siano imposte per legge o siano effettuate a favore di altre Organizzazioni non lucrative di utilità sociale (ONLUS) che per legge, statuto o regolamento facciano parte della medesima ed unitaria struttura. Al Comitato è fatto obbligo di impiegare gli utili o gli avanzi di gestione per la realizzazione delle attività sociali e di quelle ad esse direttamente connesse. E' vietato, inoltre, distribuire a terzi fondi, riserve e capitale durante la vita del Comitato.

ART. 17 - ESTINZIONE

L'estinzione del Comitato è deliberata dall'Assemblea dei soci convocata e formata secondo le procedure descritte negli artt. 5 e 10 con il voto favorevole dei due terzi degli aventi diritto. È fatto obbligo di devolvere il patrimonio dell'organizzazione, in caso di suo scioglimento per qualunque causa, ad altre organizzazioni non lucrative di utilità sociale o ai fini di pubblica utilità, sentiti i soci fondatori non dimissionari, salvo diversa destinazione imposta dalla legge.

ART. 18 - LEGGE APPLICABILE

Per quanto non previsto dal presente Statuto, si applicano le disposizioni statali e regionali vigenti in materia di Associazioni non riconosciute o Comitati ed in special modo in materia di Associazioni di volontariato.